



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Segreteria Federale

Circolare n. 27/2013

Roma, 7 marzo 2013

A
Società affiliate
Organi Federali Centrali e Territoriali
Ufficiali di Gara

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: modifica artt. 5.1, 42.4 e 54 del Regolamento Ufficiali di Gara

Si comunica che il Consiglio Federale, nella riunione del 9 febbraio u.s., ha modificato, come illustrato nel documento allegato, gli artt. 5.1, 42.4 e 54 del Regolamento Ufficiali di Gara.

Detta modifica riguarda l'innalzamento a 75 anni del limite di età della categoria dei Direttori dei Tiri e la facoltà, per i Giudici di Gara che raggiungono il limite di età di 65 anni, di svolgere attività in detta categoria.

Con i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(M.d.S. Alvaro Carboni)

MODIFICA ARTT. 5.1, 42.4 E 54 DEL REGOLAMENTO UFFICIALI DI GARA

Innalzamento limite di età Direttori dei Tiri - *(delibera del Consiglio Federale n. 24 del 9 febbraio 2013)*

In *corsivo sottolineato* il testo aggiunto – in ~~*barrate*~~ il testo cassato

Art. 5 – Limite massimo di età d'esercizio

- 5.1** L'età massima per poter esercitare le funzioni di ~~Ufficiale di Gara~~ Giudice di Gara è sessantacinque (65) anni ~~e per esercitare le funzioni di Direttore dei Tiri è settantacinque (75) anni~~. Alla fine dell'anno solare in cui l'Ufficiale di Gara ha raggiunto ~~tale età~~ le età sopra menzionate, questi sarà cancellato dagli elenchi di cui all'art. 42 del presente regolamento, su iniziativa della Commissione Ufficiali di Gara. I Giudici di Gara, previa richiesta scritta alla Commissione Ufficiali di Gara per il tramite dell'Ufficio Tecnico Fitarco, possono essere inseriti negli elenchi dei Direttori dei Tiri senza dover sostenere alcun esame.
- 5.2** Per onorare l'attività di particolare rilievo, protratta negli anni e/o per particolari meriti conseguiti, ai Giudici di Gara che, per motivi di salute, personali o per raggiunti limiti di età, non possono proseguire nell'attività, potrà essere conferito dal Presidente Federale, su proposta della Commissione Ufficiali di Gara, il titolo onorifico di Giudice di Gara emerito.
- 5.3** Il conferimento del titolo di Giudice di Gara emerito comporta la facoltà di far parte della Commissione di Garanzia prevista dall'art. 10 del Regolamento Sportivo Federale, di poter svolgere funzioni didattiche o formazione, qualora richiesto dalla Commissione Ufficiali di Gara e di poter far parte della Commissione di Garanzia D'appello, cui all'articolo 53 del presente regolamento.
- 5.4** Qualora un Giudice di Gara emerito abbia ottenuto tale titolo prima del raggiungimento del limite massimo di età e le sue condizioni di salute gli permettano di rispettare le condizioni previste dall'articolo 43 del presente regolamento, è ammesso all'esercizio della funzione di Direttore dei Tiri fino al permanere dei requisiti elencati al presente comma. Tale facoltà non comporta alcun cambiamento di posizione all'interno degli elenchi di cui all'articolo 42.

Art. 42 – Elenchi Ufficiali di Gara

- 42.1** Due elenchi con tutti i dati rilevanti degli Ufficiali di Gara abilitati presso la FITARCO sono predisposti ed aggiornati annualmente dalla Commissione Ufficiali di Gara, di concerto con l'Ufficio Tecnico FITARCO.
- 42.2** Tali elenchi saranno così formati:
A) un elenco dei Giudici di Gara, suddiviso per qualifiche arbitrali;
B) un elenco dei Direttori dei Tiri suddiviso per ambiti regionali di appartenenza;
- 42.3** Le modifiche degli elenchi hanno effetto solo dopo essere state approvate dal Consiglio federale su proposta della Commissione Ufficiali di Gara.
- 42.4** I Giudici di Gara che non desiderano più possedere tale qualifica o che abbiano raggiunto i limiti di età previsti dall'art. 5, comma 1, del presente regolamento, possono, previa richiesta scritta alla Commissione Ufficiali di Gara per il tramite dell'Ufficio Tecnico FITARCO, assumere quella di Direttore dei Tiri senza dover sostenere alcun esame, purché non siano soggetti a procedimento disciplinare.
- 42.5** Qualora un Giudice di Gara presenti la richiesta di cui al comma precedente, la Commissione, verificato il sussistere dei requisiti richiesti, dispone la sua iscrizione nell'elenco dei Direttori dei Tiri.
- 42.6** Non è possibile essere iscritti a più di un elenco.
- 42.7** L'iscrizione ad un elenco è condizione necessaria per poter essere membri del Collegio Giudici di gara ed esercitarne i derivanti diritti. La sospensione dagli elenchi comporta la sospensione dell'appartenenza al Collegio; il reintegro negli elenchi comporta il reintegro nel Collegio.

Art. 54 – Norma transitoria sulla introduzione graduale di un termine all'età di fine esercizio

Al fine di agevolare un ingresso graduale delle nuove norme contenute nel presente regolamento, si stabilisce il seguente regime transitorio:

~~In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, per i soli Direttori dei Tiri, il limite massimo d'età di esercizio sarà così fissato:~~

- ~~70 anni per il 2010;~~
- ~~69 anni per il 2011;~~
- ~~68 anni per il 2012;~~
- ~~67 anni per il 2013;~~
- ~~66 anni per il 2014.~~

~~A partire dal 1° gennaio 2015 avrà fine il regime transitorio.~~

In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, per i soli Giudici di Gara nazionali ed interregionali, il limite massimo di età sarà ridotto progressivamente fino a raggiungere i sessantacinque anni nel 2013, secondo la seguente tabella al 31/12 di ciascun anno di riferimento:

- 68 anni per il 2010;
- 67 anni per il 2011;
- 66 anni per il 2012;
- 65 anni per il 2013;

Del 1° gennaio 2014 si raggiungerà la completa applicazione dell'articolo 5 del presente regolamento.